

REGOLAMENTO PER IL PERFEZIONAMENTO DEI
“CONTRATTI SOTTO SOGLIA”

artt. 35 - 36

D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.

(Consiglio di Amministrazione del 05.09.2022)

PREMESSA

La Società AnconAmbiente SpA (di seguito denominata, per brevità, "AnconAmbiente") ha per oggetto, quale attività principale, l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche nei settori della tutela di igiene urbana, ambientale, dell'energia e settori ad essi complementari e simili nell'ambito del territorio dei comuni soci e, su specifica autorizzazione dell'assemblea, anche al di fuori di tale ambito, purché nel rispetto del modulo c.d. "in house providing" di cui agli artt. 113, comma, lett. c) e 113-bis comma 1, lett. c) T.U.E.L..

Dette attività qualificano AnconAmbiente quale Società operante nel "Settore Ordinario", secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e smi.

Il presente Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici -, ai relativi atti attuativi, alla L. 120/2020 convertita con D.L. 76/2020 e alla L. 108/2021, convertita con D.L. 77/2021, e al D.P.R. 05.10.2010, n. 207, nelle parti ancora in vigore.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento viene adottato ai sensi delle disposizioni indicate in Premessa ed in particolare dell'art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti), dell'art. 36 (Contratti sotto soglia) e dell'art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente agli appalti di lavori, servizi e forniture affidati dai soggetti operanti nei settori ordinari.

Con particolare riferimento all'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi, le soglie di rilevanza comunitaria per i settori ordinari, attualmente in vigore (*L. 398 del 11 novembre 2021*), sono le seguenti:

- a) euro 5.382.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 215.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; la soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- c) euro 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Il presente Regolamento disciplina limiti, modalità e procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (cosiddetti "contratti sotto soglia").

Le disposizioni in esso contenute sono dirette ad assicurare tempestività ed efficienza, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

ART. 2 – POTERI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO/PROCURATORE/I

All'effettuazione delle spese per lavori, servizi e forniture "sotto soglia" di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al presente Regolamento, provvede l'Amministratore Delegato/Procuratore/i di AnconAmbiente SpA, così come approvato nella seduta del 28.09.2022 nei limiti di importo stabiliti e di seguito specificati, sotto la propria responsabilità, senza l'osservanza delle procedure contrattuali di tipo aperto o ristretto, ma comunque con cautela e prudenza, senza pregiudizio per l'economia della gestione e per la trasparenza della spesa.

ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ciascuna Area organizzativa il ruolo di Responsabile del Procedimento è assegnato al Responsabile dell'Area di appartenenza. In caso di carenza in organico il Responsabile del Procedimento sarà individuato tra i dipendenti in servizio inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o con analoghe caratteristiche.

Per i lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico.

Il Responsabile del Procedimento svolge i compiti ad esso attribuiti dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

Il Responsabile del Procedimento può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, ovvero di direttore dell'esecuzione, purché sia in possesso del titolo di studio, della formazione e dell'esperienza professionale necessarie e nei limiti stabiliti dal Codice e dai regolamenti attuativi.

Negli affidamenti di lavori, il Responsabile del Procedimento assume il ruolo di Responsabile dei Lavori, ai fini del rispetto delle norme della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Il Responsabile del Procedimento è chiamato ad esercitare una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate, ivi compresa la valutazione della presunta anomalia delle offerte, l'adozione di provvedimenti di ammissione ed esclusione e la proposta di aggiudicazione.

Nelle gare in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basato sul rapporto qualità/prezzo, se ritenuto opportuno, ai fini della valutazione della congruità delle offerte, il Responsabile del Procedimento può avvalersi del supporto della Commissione Giudicatrice.

Per acquisizioni di importi superiori a quelli di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Procedimento è nominato dal Consiglio di Amministrazione, per la specifica procedura.

ART. 4 - DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per l'esecuzione dei contratti di lavori è prevista, di norma, la nomina di un Direttore dei Lavori, individuato tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in rapporto all'oggetto del contratto.

Qualora il Direttore dei Lavori non possieda i requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ovvero qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, l'incarico viene affidata ad altro dipendente in organico, in possesso di detti requisiti.

In assenza di adeguate professionalità, ovvero per specifiche valutazioni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può decidere il ricorso a terzi.

Per i contratti di servizi e forniture, la nomina di Direttore dell'Esecuzione del Contratto avviene tra dipendenti in organico in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in rapporto all'oggetto del contratto.

Di norma il soggetto di Direttore dell'Esecuzione del Contratto coincide con il Responsabile del Procedimento, tranne nei casi di prestazioni di importo superiore a euro 500.000,00, ad interventi particolarmente complessi dal punto di vista tecnologico e/o prestazionale, di prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero per ragioni di organizzazione interna della stazione appaltante.

La modalità di svolgimento delle funzioni attribuite al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono indicate nel Codice dei contratti pubblici e nei relativi provvedimenti attuativi (Linee Guida n. 3 – ANAC e D.M. 7 marzo 2018, n. 49).

ART. 5 – ATTO A CONTRARRE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO/PROCURATORE/I

L'atto a contrarre è l'atto con il quale l'Amministratore Delegato/Procuratore/i manifesta la propria volontà di stipulare un contratto, su proposta formale del Responsabile dell'Area richiedente, o su proposta del Procuratore medesimo qualora coincida con il Responsabile di Area.

L'atto a contrarre deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- la finalità che deve perseguire il contratto;
- l'oggetto del contratto;
- il valore economico;
- la forma del contratto;
- le clausole ritenute essenziali,
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.

Nel caso di affidamenti diretti di importi inferiori a € 40.000,00 (euro 139.000,00 fino al 30.06.2023 D.L. 77/2021), l'atto a contrarre assume forma semplificata e dovrà contenere:

- l'oggetto;
- l'importo;

- il fornitore;
- le ragioni di scelta del fornitore;
- la conferma del possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali, ove richiesti.

**ART.6–CATEGORIE DI SPESA E MODALITA' DI ACQUISIZIONE – ART. 36 DEL D.LGS.
50/2016 E SMI**

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , nel rispetto della L. 120/2020 convertita con D.L. 76/2020 e della L. 108/2021, convertita con D.L. 77/2021, si possono effettuare acquisizioni “sotto soglia” secondo gli importi di seguito specificati:

- a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 (fissato in euro 139.000,00 fino al 30.06.2023 D.L. 77/2021), mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria (comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020);
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 (fissato in euro 139.000,00 fino al 30.06.2023 D.L. 77/2021) e inferiore a € 150.000,00 per lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;
- c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro, mediante la procedura negoziata (di cui all'art. 63) previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, mediante la procedura negoziata (di cui all'art. 63) previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”, pertanto, possono essere effettuate, sulla base di quanto stabilito all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle seguenti forme:

- 1) affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o, per i lavori, in amministrazione diretta (in quest'ultimo caso le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione);

- 2) procedura negoziata con o senza previa indizione di gara;
- 3) forma mista, parte in amministrazione diretta e parte con procedura negoziata.

ART. 7 – PROCEDURE DI ACQUISIZIONE

A) Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00

Resta inteso che è possibile derogare al principio di rotazione limitatamente all'importo inferiore a 1.000,00 euro.

Per importi maggiori di 1.000,00 euro e fino all'importo inferiore a € 40.000,00 (fissato in euro 139.000,00 fino al 30.06.2023 D.L. 77/2021) si procederà all'affidamento del lavoro, servizio o fornitura previa richiesta di preventivo a non meno di due/tre operatori economici -se sussiste un tale numero di soggetti qualificati per le prestazioni da eseguire nel caso specifico.

In via residuale, si procederà direttamente all'affidamento ad un unico fornitore, con adeguata motivazione e previa richiesta di specifica offerta.

B) Servizi e forniture - importo pari o superiore a € 40.000,00 (fissato in euro 139.000,00 fino al 30.06.2023 D.L. 77/2021) e fino all'importo della soglia

Per le acquisizioni di servizi e forniture dell'importo pari o superiore a 40.000,00 (fissato in euro 139.000,00 fino al 30.06.2023 D.L. 77/2021) euro e fino all'importo della soglia si procede mediante procedura negoziata telematica, che garantisca la riservatezza delle offerte, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (se sussiste un tale numero di soggetti qualificati per le prestazioni da eseguire nel caso specifico), individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

C) Lavori - importo pari o superiore a € 40.000,00 (fissato in euro 139.000,00 fino al 30.06.2023 D.L. 77/2021) e fino all'importo inferiore di € 150.000,00

Per gli appalti di lavori dell'importo pari o superiore a € 40.000,00 (fissato in euro 139.000,00 fino al 30.06.2023 D.L. 77/2021) euro e fino all'importo inferiore di 150.000,00 euro, si procede mediante procedura negoziata telematica, che garantisca la riservatezza delle offerte, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (se sussiste un tale numero di soggetti qualificati per le prestazioni da eseguire nel caso specifico), individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

D) Lavori - importo pari o superiore a € 150.000,00 e fino all'importo di € 350.000,00

Per gli appalti di lavori dell'importo pari o superiore a 150.000,00 euro e fino all'importo di 350.000,00 euro si procede mediante procedura negoziata telematica, che garantisca la riservatezza delle offerte, previa consultazione di almeno dieci operatori economici (se sussiste un tale numero di soggetti qualificati per le prestazioni da eseguire nel caso specifico), individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

E) Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a € 40.000,00 (fissato in euro

139.000,00 fino al 30.06.2023 D.L. 77/2021)

Per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a 5.000,00 euro si può procedere con affidamento diretto.

Per importi inferiori a 40.000,00 euro (fissato in euro 139.000,00 fino al 30.06.2023 D.L. 77/2021) si procede all'affidamento diretto previa richiesta di preventivo a non meno di cinque operatori economici -se sussiste un tale numero di soggetti qualificati per le prestazioni da eseguire nel caso specifico.

In via residuale, si procederà direttamente all'affidamento ad un unico operatore economico, con adeguata motivazione e previa richiesta di specifica offerta.

F) Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00 (fino al 30.06.2021 non applicabile per importo fissato in euro 139.000,00 dal D.L. 77/2021 – affidamento diretto)

Per importi superiori a € 139.000,00 e fino € 215.000,00 (fino al 30.06.2021 D.L. 77/2021) si procede mediante procedura negoziata, che garantisca la riservatezza delle offerte, previa consultazione di almeno dieci operatori economici (se sussiste un tale numero di soggetti qualificati per le prestazioni da eseguire nel caso specifico), individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

G) Incarichi professionali diversi da quelli attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a € 40.000,00

Gli incarichi professionali diversi da quelli attinenti all'architettura e all'ingegneria comprendono i servizi di consulenza e le prestazioni professionali, tra le quali quelle per la formazione, selezione ed addestramento del personale.

Per tali tipologie di incarichi, fino all'importo inferiore a € 40.000,00, si procede previa richiesta di preventivo a non meno di cinque operatori economici -se sussiste un tale numero di soggetti qualificati per le prestazioni da eseguire nel caso specifico.

Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di cui al presente articolo avvengono secondo il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e il reinvito al contraente uscente deve avere carattere eccezionale e richiede uno specifico onere motivazionale.

AnconAmbiente motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, ovvero della riscontrata impossibilità che l'operatore uscente abbia acquisito, in forza del precedente affidamento, vantaggi competitivi rispetto agli altri operatori economici, e tiene, altresì, conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La competitività del prezzo offerto deve comunque non pregiudicare l'erogazione di prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso da AnconAmbiente.

Resta inteso che il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di spesa e settore di servizi di quelle precedenti.

ART. 8 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO DI GARA

1. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/20016 e smi AnconAmbiente può ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, nei seguenti casi:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta;
- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
 - 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
 - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

2. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:

- a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
- b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
- c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
- d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

3. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

4. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella

ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. (Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale).

Il ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara telematica, ai sensi dell'art. 125, può avvenire comunque entro il limite di soglia comunitaria dei 215.000,00 euro. Oltre tale limite, il ricorso a detta procedura è consentito, nei casi sopra specificati, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 – CALCOLO DEL VALORE DELL'APPALTO

Il calcolo del valore stimato di un appalto di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato da AnconAmbiente. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente Regolamento e del D.Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva è richiesta per i contratti di importo pari o superiore a € 40.000,00, secondo le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento.

Per i contratti di importo inferiore a € 40.000,00 la richiesta di una garanzia definitiva è valutata dal Responsabile del Procedimento, in relazione all'oggetto e alle modalità di esecuzione del contratto.

ART. 11 - LIMITE DI SPESA ANNUO

Le iniziative di spesa di cui sopra possono essere sostenute dall'Amministratore Delegato/Procuratore/i per quanto di propria competenza e nei limiti di importo allo stesso attribuiti dal presente Regolamento, nel rispetto del budget annuo beni e servizi, definito e approvato, salvo il caso in cui l'esigenza dell'acquisto non risulti da cause di tipo operativo di carattere improcrastinabile o comunque necessarie al fine dell'ordinario svolgimento delle attività aziendali.

ART. 12 – RENDICONTAZIONE PERIODICA DELLE SPESE

L'Amministratore Delegato e/o il Procuratore/i dovrà rendicontare al Consiglio di Amministrazione le spese eseguite con il presente Regolamento, nell'ambito della propria competenza di spesa, con periodicità mensile, consistente in tabulato/i riepilogativo/i per aggregazioni di spesa, predisposti ed elaborati dall'Area Appalti.

ART. 13 – CASI D'URGENZA

In casi eccezionali, ovverosia qualora l'urgenza delle acquisizioni di lavori, di beni o servizi, dovuta a circostanze imprevedibili sia tale da non consentire il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 "Procedura di acquisizione", l'Amministratore Delegato/Procuratore/i procederà ad interpellare informalmente una o, ove possibile, più ditte.

Ad avvenuto perfezionamento del contratto l'Amministratore Delegato/Procuratore/i dovrà predisporre una relazione dalla quale risulterà la motivazione dell'urgenza.

In presenza o in conseguenza di eventi eccezionali ed imprevedibili, tali da mettere a rischio l'incolumità degli addetti e/o cittadini, o la sicurezza degli impianti o la continuità del servizio, possono essere eseguite spese per "contratti sotto soglia" senza limite di valore e senza formalità alcuna.

In tal caso l'Amministratore Delegato/Procuratore/i dovrà tempestivamente sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il rendiconto delle spese eseguite, con una breve relazione in ordine agli eventi accaduti.

ART. 14 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono al netto di imposte e tasse. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo superiore ai limiti previsti dal presente Regolamento, dovranno avvenire secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla L. 120/2020 convertita con D.L. 76/2020 e alla L. 108/2021, convertita con D.L. 77/2021, nonché al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora vigente alla data del presente regolamento, ed in via residuale alle norme del C.C., nonché alle ulteriori disposizioni vigenti o che dovessero essere introdotte in materia e previa deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Resta salva la facoltà per AnconAmbiente di seguire le ordinarie procedure di gara anche per importi di spesa rientranti nei limiti del presente Regolamento. Anche in tal caso l'indizione di gara dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Il presente Regolamento si intende automaticamente modificato da eventuali normative statali e/o regionali in materia di contratti pubblici intervenute successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso - ciò anche con riferimento ai limiti di importo relativi ai contratti "sotto soglia", - ivi compresi i decreti attuativi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché le Linee Guida già emanate o che verranno emanate dall'ANAC.

Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate

ovvero automaticamente caducate e/o disapplicate, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, con conseguente automatico adeguamento alle disposizioni vigenti al momento dell'espletamento delle singole procedure di gara.

Detto regolamento ha validità per tutte le acquisizioni di lavori, servizi e forniture rientranti negli importi sopra specificati e nell'ambito dei "settori ordinari".

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione in data 05.09.2022 ed entra in vigore in pari data.
